



CAMERA DI COMMERCIO
CREMONA - MANTOVA - PAVIA

DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE AREA ECONOMICO
FINANZIARIA

Proroga tecnica, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36 del 2023, del servizio di brokeraggio assicurativo – 1/07/2025-31/12/2025 – CIG: B76FF72C9B

IL DIRIGENTE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

- RICHIAMATA la Determina Dirigenziale della ex Camera di Commercio di Mantova n. 93 del 28.06.2021 di affidamento, per il periodo 01/07/2021 – 30/06/2025, del servizio di brokeraggio assicurativo all'impresa PROGEASS SRL con sede in Brescia, Borgo Pietro Wuhler n. 137, p. iva 03333560179;
- CONSIDERATO che:
 - la Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, nata dall'accorpamento dei tre preesistenti Enti, si è costituita in data 18/11/2024 con effetti giuridici 19/11/2024;
 - in base al principio della successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali stabilito dall'art. 3 del DM 16/02/2018 (*Le nuove camere di commercio subentrano nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti relative camere di commercio, ...*) la nuova Camera è subentrata nel servizio di cui sopra, avente scadenza 30/06/2025;
 - il 26/06/2025 è stato pubblicato sul sito istituzionale l'Avviso di avvio consultazione, ai sensi dell'art. 50, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 36/2023, della procedura negoziata senza bando, da espletarsi ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 36/2023, relativa al servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa per il periodo 01/01/2026-31/12/2028, da prestarsi a favore della Camera;
 - non è possibile per l'Ente non potersi avvalere del servizio di brokeraggio, vista la prossima scadenza delle polizze assicurative in corso e attesi i consolidati orientamenti della giurisprudenza e dall'ANAC che hanno evidenziato l'opportunità e la piena legittimità del ricorso da parte delle Amministrazioni Pubbliche al servizio di intermediazione assicurativa, qualora le stesse non dispongano al loro interno di professionalità in grado di svolgere detta attività, che è remunerata dalle compagnie;



- non è possibile concludere la suddetta procedura entro il 30/06/2025 e che si ritiene necessario di approvare una proroga tecnica di sei mesi per potere svolgere la procedura di individuazione del Broker e concludere un nuovo contratto;
- l'Ente non dispone di professionalità specifiche per svolgere l'attività in questione;
- VISTI
 - il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", e in particolare:
 - l'art. 14 (soglie comunitarie);
 - l'art. 25 (piattaforme di approvvigionamento digitale);
 - l'art. 15 (Responsabile Unico del progetto - RUP) e, in particolare, il comma 1 che prevede che "nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice";
 - l'art 120 comma 11 che prevede che "*.. in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.*"
 - le comunicazioni del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 18/06/2025, ai sensi delle quali è consentito, sino a nuova disposizione, l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma della stessa Autorità-Contratti Pubblici anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro;



- PRESO ATTO che:
 - tutte le prestazioni fornite dall'operatore economico non comportano oneri a carico della Camera di Commercio, in quanto l'opera del broker viene remunerata, sulla base delle percentuali sulle provvigioni stabilite nel relativo contratto (sulle polizze non RCA: 8%; polizze RCA: 4%), esclusivamente dalle compagnie di assicurazione con cui sono stipulate le polizze stesse;
 - che ai soli fini degli adempimenti di legge, come l'acquisizione del CIG, il valore economico del servizio è stimato, per il periodo di proroga (6 mesi), nell'importo presunto massimo di € 3.639,00, determinati applicando ai premi in corso le percentuali sopra indicate, al netto di imposte e di oneri di legge;
 - dalla piattaforma ANAC-Contratti è stato attribuito il CIG in intestazione;
- RITENUTO di individuare come Responsabile Unico del Progetto (RUP) il sottoscritto dott. Enrico Ciabatti (dirigente dell'Area Economico Finanziaria) e quale responsabile dell'esecuzione la dott.ssa Chiara Scuvera (Responsabile del Servizio Regolazione del Mercato);
- VISTO l'art. 16 Codice dei Contratti sulla comunicazione all'Amministrazione di eventuali conflitti di interessi;
- RICHIAMATE
 - la delibera di Consiglio camerale n. 7, riunione del 20.12.2024, con cui è stato approvato il Preventivo per l'esercizio 2025;
 - la delibera della Giunta camerale n. 11, riunione del 20.12.2024, con cui è stato approvato il Budget Direzionale 2025 che classifica le risorse per aree dirigenziali, come individuate nell'ambito delle funzioni istituzionali indicate nel Preventivo;
 - la determinazione del Segretario Generale f.f. n. 30 del 31.12.2024, con cui si è provveduto all'assegnazione alle aree dirigenziali della competenza sul budget direzionale;

DETERMINA

- a) di prorogare sino al 31.12.2025, ai sensi art. 120 comma 11 del D.Lgs n. 36 del 2023, il contratto di servizio di brokeraggio assicurativo in corso con l'Ente, a seguito del relativo affidamento, svolto con D.D. della ex Camera di Commercio di Mantova n.



93 del 28.06.2021, con l'impresa PROGEASS SRL con sede in Brescia, Borgo Pietro Wuhrer n. 137, p. iva 03333560179;

- b) di dare atto, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici, che il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto in corso;
- c) di dare atto che l'affidamento del servizio di brokeraggio non comporta alcun onere a carico della Camera di Commercio;
- d) di dare atto, ai soli fini degli adempimenti di legge, il valore economico dell'appalto è stimato, per il periodo contrattuale in questione, in € 3.639,00;
- e) di individuare il Responsabile Unico del Progetto (RUP) nella persona del sottoscritto dott. Enrico Ciabatti e quale responsabile dell'esecuzione la dott.ssa Chiara Scuvera.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA**
(Dott. Enrico Ciabatti)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi
del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.